



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0002/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0278/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Daniela Nardo - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31689/336pf25-26/GC/PN/fm, depositato l'8 giugno 2026, nei confronti della società A.S.D. Eur Calcio A 5, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 4 giugno 2026, depositato il successivo 8 giugno 2026, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la Società **A.S.D. EUR CALCIO A 5** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea CIRILLO, presidente, e Andrea BRUZZESE, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. EUR CALCIO A 5, come descritti nella parte motiva dell'atto.

La fase istruttoria

In data 27.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 3.10.2025 da parte dell'ASD CISTERNA 5, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 336pf25-26 avente ad oggetto "*Segnalazione, formulata dall'A.S.D. Cisterna 5, concernente alcuni contatti, disciplinarmente rilevanti, intercorsi tra i propri tesserati ed il dirigente Andrea Bruzzese*". Con la richiamata segnalazione l'ASD CISTERNA 5, sodalizio partecipante ai campionati di Serie A2 e Under 19 Nazionale di calcio a 5, rappresentava di aver annoverato, fra i suoi tesserati, nella stagione 2024/2025 il sig. Andrea BRUZZESE con la qualifica di dirigente/allenatore. Questi, durante la stagione, a seguito di un comportamento gravemente scorretto tenuto nell'esercizio della sua funzione di allenatore, veniva squalificato dal G.S., con comunicato n 576 della Divisione Nazionale del 6.02.2025, fino al 31.12.2026. La Società, visto l'accaduto, prendeva le distanze e lo allontanava immediatamente. Il BRUZZESE, sia pure allontanato, contattava i tesserati del CISTERNA al fine di convincerli a non proseguire la stagione, senza peraltro riuscire nel suo intento e, nel mese di luglio 2025, affermando di essere tesserato per la Società A.S.D. EUR CALCIO A 5, contattava diversi calciatori del CISTERNA al fine di farli tesserare per la sua nuova società. La segnalazione si concludeva rappresentando che alla prima giornata del Campionato Under 19 che si sarebbe svolta il successivo 5 ottobre, si sarebbero incontrate proprio le Società Eur e CISTERNA con il timore che il BRUZZESE potesse essere in panchina o sugli spalti a dare indicazioni alla squadra. L'Organo inquirente avviava l'attività istruttoria acquisendo, fra l'altro, il foglio di censimento della Società interessate per la s.s. 2025-26, lo storico nonché la posizione di tesseramento presso il Settore Tecnico del sig. Andrea BRUZZESE e il referto arbitrale, completo delle distinte, relativo alla gara EUR CALCIO A 5 – CONIT CALCIO A 5 (precedente denominazione del CISTERNA 5) del 5.10.2025. Provvedeva poi all'audizione di diversi tesserati fra i quali il Presidente, il Segretario e due calciatori del CISTERNA, il Presidente e sei calciatore dell'EUR e il sig. Andrea BRUZZESE.

La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento sufficientemente istruito in base alle testimonianze e alla documentazione raccolta, in data 12.01.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri Andrea BRUZZESE e Andrea CIRILLO, quest'ultimo quale Presidente dell'ASD EUR CALCIO A 5, nonché all'ASD EUR CALCIO A 5 quanto riportato nel suddetto atto.

Il sig. Andrea CIRILLO e la Società ASD EUR CALCIO A 5 formulavano distinte proposte di sanzioni concordate ai sensi dell'art. 126 del CGS che venivano ritenute congrue dall'Organo con conseguente definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei citati avvisati.

Nessuna difesa veniva invece svolta dal sig. Andrea BRUZZESE di talché la Procura Federale, con atto del 19 febbraio 2026, deferiva il suddetto innanzi a questo Tribunale perché rispondesse, quale soggetto all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva tuttavia attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

nell'interesse della società A.S.D. EUR CALCIO A 5, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, lett. La) e Lb) del Regolamento del Settore Tecnico e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Eur Calcio a 5 militanti nelle categorie Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale Calcio a 5 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed in pendenza della sanzione della squalifica fino al 31.12.2026 al predetto irrogata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 576 del 6.2.2025.

Il relativo procedimento veniva chiamato innanzi a questo Tribunale in data 19.03.2026 e definito con la decisione n. 202/TFNSD-2025-2026 del 30.03.2026 che irrogava al Sig. Andrea BRUZZESE la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione.

Tale decisione risulta essere passata in giudicato non essendo stata impugnata dai diretti interessati.

Il procedimento instaurato dalla Procura Federale il 27.10.2025 con il n. 336pf25-26 risultava, quindi, definito sotto ogni profilo senonché la Presidenza Federale, con Comunicato Ufficiale n. 529/AA, revocava l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 dalla Società A.S.D. EUR CALCIO A 5 in considerazione del fatto che la stessa non aveva provveduto a versare l'ammenda concordata nei termini perentori previsti da tale disposizione. Rimetteva gli atti alla Procura Federale che, alla luce di quanto sopra, provvedeva a deferire innanzi a questo Tribunale la predetta società contestandole quanto in precedenza evidenziato.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 2.07.2026.

Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 2.07.2026

All'udienza del 2.07.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell'1.07.2026, era presente l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale.

Per la società deferita era presente il Presidente Sig. Andrea Cirillo.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamato il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione alla Società A.S.D. EUR CALCIO A 5 della sanzione di euro 2.000,00 di ammenda.

Prendeva quindi la parola il Presidente Cirillo il quale ammetteva di essersi dimenticato del pagamento della sanzione, chiedeva scusa e si rimetteva al giudizio del Tribunale.

La decisione

Il mancato rispetto da parte della Società A.S.D. EUR CALCIO A 5 dell'accordo ex art. 126 CGS raggiunto con la Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e prima del deferimento implica che il Tribunale venga chiamato ad esaminare le posizioni del Presidente del sodalizio, Sig. Andrea CIRILLO, e del Sig. Andrea BRUZZESE posto che la deferita dovrà rispondere per responsabilità diretta per quanto ascritto al primo e per responsabilità oggettiva per quanto imputato al secondo.

Ritiene il Collegio di non doversi soffermare più di tanto in merito alla responsabilità oggettiva della società posto che la colpevolezza del Sig. Andrea BRUZZESE risulta accertata con la decisione n. 202/TFNSD-2025-2026 del 30.03.2026 non impugnata e passata in giudicato. Con tale decisione è stato infatti definitivamente accertato che questi, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, ha svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Eur Calcio a 5 militanti nelle categorie Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale Calcio a 5 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed in pendenza della sanzione della squalifica fino al 31.12.2026 irrogatagli dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 576 del 6.2.2025.

Occorre, invece, esaminare la posizione del Sig. Andrea CIRILLO al fine di valutare la sussistenza, o meno, della responsabilità diretta della Società. Al Presidente CIRILLO, nella comunicazione di conclusione delle indagini del 12.01.2026, veniva addebitata la *“violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, lett. La) e Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver affidato nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 la conduzione tecnica delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale Calcio a 5 al sig. Andrea Bruzzese nonostante il predetto fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e pendesse nei suoi confronti la sanzione della squalifica fino al 31.12.2026 al predetto irrogata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 576 del 6.2.2025”*.

A ben vedere le violazioni ascritte al CIRILLO, tutte riferite a quanto accertato in capo al BRUZZESE, sono allo stesso addebitate in virtù del principio di immedesimazione organica secondo il quale il legale rappresentante del sodalizio risponde per le condotte dei suoi tesserati ove, avendone la possibilità, non si sia adoperato per evitarle e/o abbia omesso gli opportuni controlli.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In disparte la questione se la sottoscrizione di un modulo di patteggiamento ex art. 126 CGS costituisca, o meno, ammissione di colpevolezza, osserva il Collegio che caso di specie, come risulta dall'ampia istruttoria svolta dalla Procura federale, è lo stesso Presidente ad ammettere, in sede di sua audizione, di conoscere il BRUZZESE, di essere a conoscenza della sua squalifica al 31.12.2026 e di essere a conoscenza del ruolo svolto in seno alla Società da lui presieduta (*"si è proposto a noi con la speranza di diventare un nostro allenatore una volta scontata la squalifica da cui è gravato fino al 31.12.2026. Attualmente è un collaboratore... svolge il ruolo di collaboratore durante la settimana nei giorni di allenamento lavora con i ragazzi sul campo insegnando tecnica calcistica ma non ha il ruolo di responsabilità tecnica"*).

Ritiene quindi il Tribunale che la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea CIRILLO possa ritenersi accertata con riferimento a tutte le condotte a suo tempo contestategli dalla Procura Federale in quanto pur essendo a conoscenza del fatto che il BRUZZESE non fosse tesserato per la sua società e che fosse squalificato fino a tutto il 31.12.2026, nulla ha fatto per impedire che lo stesso partecipasse attivamente agli allenamenti dei giovani calciatori delle compagini Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale di calcio a 5 esercitando così un'attività a lui preclusa in virtù del disposto dell'art. 39, lett. La) e Lb) del Regolamento del Settore Tecnico. Parimenti ha omesso di vigilare sulla condotta del BRUZZESE che, in costanza di squalifica comminatagli sino al 31.12.2026 dal G.S. con il C.U. n. 576 dl 6.02.2025, accedeva comunque regolarmente al terreno di gioco, in occasione delle gare ufficiali, svolgendo con i tesserati dell'EUR CALCIO A 5 il riscaldamento pre-gara ed entrando tranquillamente negli spogliatoi anche al termine delle gare stesse come accertato nell'ambito del procedimento n. 181/TFNSD-2025-2026 conclusosi con la decisione n. 202/TFNSD-2025-2026 del 30.03.2026.

La società deferita deve quindi rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea CIRILLO, presidente, e Andrea BRUZZESE, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della stessa.

Con riguardo al regime sanzionatorio, il Tribunale, preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale, ritiene di poterle condividere in ragione del fatto che la sanzione base originariamente concordata nella misura di euro 1.500,00 di ammenda va senza dubbio aggravata in considerazione della condotta ulteriormente negligente del sodalizio che dapprima ha proposto una misura sanzionatoria per poi non rispettare la sua stessa proposta.

Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società A.S.D. Eur Calcio A 5 la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2026.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 6 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai